

ATTUALITA' **IN** **PSICOLOGIA**

**TRIMESTRALE DI STUDI ED ESPERIENZE IN PSICOLOGIA
PSICHIATRICA E NEUROPSICHIATRIA.**

ESTRATTO DAL VOLUME 5 - N. 2
(aprile maggio giugno 1990)

EUR - EDIZIONI UNIVERSITARIE ROMANE
Via Michelangelo Poggioli n. 3
00161 ROMA (06) 491503-4940658

PSICODINAMICHE DELLA FAMIGLIA ESTESA E DELLA COPPIA GENITORIALE E ATTUALE ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE SEPARAZIONI CONIUGALI

Paolo Capri* - Gaetano Giordano**

Abstract

The extended, or "reconstituted", family (a "legally separated" or divorced parent, his/her new partner and children born from this new relationship and/or during the previous marriage) is a clear example - with its atypical and unbalanced plurality of characters - of the paradoxical nature of the general notion of family roles.

In opposition to the common concept of "linear" roles, the Authors propose the application of the "Theory of Systems", especially the concept of "Metagroup", to these situations by which the direct and reciprocal influences between the new family and the parental "Under-System" remaining after the break-up of the previous marriage can be clearly shown.

From an examination of single cases it becomes evident that it is the level of conflict, in other words the quality of the inter-relation between the two "groups" to determine the role relationship of the new adult vis-à-vis children from the first marriage: it is therefore impossible to find for him a socially defined set of rights and obligations, or even a title.

Practical observation of several cases in Italy shown how in most cases the natural process of role definition is disturbed or even damaged due to the existence of a legislation on separations and divorce that visualizes the family's reality as "linear" and not as part of a "circular" process. This intervention only on one part of the "under-system" while ignoring the existence of the other: for instance, by sanctioning in a more or less explicit manner one parent's behaviour as non-idoneous for the well-being of children while at the same time 'absolving' the other.

The Authors propose a partial limitation of the merely legal interventions in the legal separation and divorce process, while assistance could be sought from other sources to give families support in establishing their true relationships instead of their roles.

Parole chiave:

* Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente CEIPA (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica); Membro Consiglio Direttivo Associazione Italiana Rorschach AIR; Membro Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG; Membro esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio

** Medico-Chirurgo, Psicoterapeuta, Specialista in Medicina Legale.

Separazione coniugale, famiglia estesa o ricostituita, psicodinamiche, ordinamento giuridico.

La nascita di una "famiglia estesa"¹, nucleo formato dall'ex coniuge di una coppia separata, dal suo nuovo partner, dai minori nati da questa e/o da precedenti relazioni, è un possibile elemento del c.d. "divorzio psichico (1), stadio del processo separativo che pone fine alle valenze stressanti (2) presenti nella separazione, connotato dal vivere il legame come appartenente al passato e non più punto di riferimento di se stessi e della propria validità (1). Tale modalità di vita familiare, che diverrà probabilmente predominante in futuro (3), incontra nel suo strutturarsi alcuni problemi, legati alla definizione di ruoli, degli spazi e delle relazioni nel nucleo (3) e alla ancora scarsa accettazione sociale. Inoltre, può facilmente scatenare una ripresa o un incremento delle posizioni conflittuali, stante anche l'aumento delle interpretazioni soggettive degli eventi cui l'ex coniuge va incontro in tale evenienza (4).

Studi non recenti (1962 - '65 - '78) evidenziavano una più alta presenza di comportamenti delinquenti nei figli di madri risposate rispetto a figli di madri solo divorziate (5), ma recentemente (1985) altri studi giungevano alla conclusione che le capacità di adattamento e socializzazione dei minori dipendevano non dal tipo di famiglia (ricostituita o di primo matrimonio) bensì dalla sua funzionalità o disfunzionalità (6). Non raramente inoltre, l'adulto convivente può divenire un valido punto di riferimento per i minori, perché meno in gioco nel conflitto (1). Giacché, secondo la c.d. "teoria del recesso progressivo", le ripercussioni psico-patologiche della separazione sul minore sono tanto meno definite quanto meno è la durata del conflitto (5), ed essendo stato indicato nelle perturbazioni del nucleo monogenitoriale un altro fattore critico per lo sviluppo del minore, ne deriva che alla funzionalità o disfunzionalità della famiglia estesa, di fatto una nuova famiglia (6), sono affidati i compiti di un definitivo recupero della situazione o di un definitivo protrarsi delle eventuali ripercussioni anche sui minori che da questa nasceranno.

Da un punto di vista sistemico puro, la famiglia estesa è un sistema aperto, le cui regole dunque non esprimono la somma delle regole dei singoli (7); la sopravvivenza del sottosistema parentale (8) alla rottura coniugale indica pertanto che siamo in presenza di un "metasistema", costituito cioè non da individui in relazione tra loro ma dalla relazione tra le relazioni vigenti all'interno della coppia genitoriale e le relazioni vigenti all'interno della famiglia estesa: secondo la Teoria dei Tipi Logici una classe di classi, che non può esser considerata come una delle classi che sono suoi elementi (9).

In questa casistica sono presenti sette famiglie estese: il dato più significativo è che nelle quattro famiglie conflittuali l'importanza del nuovo adulto per i minori è maggiore che nelle altre e si traduce in un ruoli dai connotati più specificatamente genitoriali, vissuto a volte conflittualmente.

¹ Tale termine in letteratura viene usato anche per indicare il nucleo familiare che si crea quando l'ex coniuge ritorna alla propria casa genitoriale, o il gruppo parentale allargato. All'altro possibile termine di "famiglia ricostituita", preferiamo nel presente articolo quello di "famiglia estesa" perché meglio esprime il reale campo delle relazioni in gioco.

Nelle altre, ove i rapporti fra gli adulti presupponevano una reciproca accettazione se non una frequentazione, la posizione del convivente verso i minori, indipendentemente dal sesso e dall'età di entrambi, era meno determinata e determinante.

In due delle quattro famiglie conflittuali, vi era un nuovo nato dalla relazione, e vi furono sviluppi legali; nelle altre due famiglie, le madri (una con un maschio di sei anni, una con una bambina di nove), avevano imposto ai minori di non far cenno della convivenza dell'altro genitore. La bambina Laura A., ha oggi ventiquattro anni e ricorda il dispiacere e la paura di tradire il padre (uno schizofrenico con il delirio di gelosia, descritto fuori dal delirio come un ironico saggio, più affettuoso della madre): non venne mai meno alla consegna. Colpisce la nitidezza con cui descrive la situazione: del convivente ricorda un intenso rapporto di gioco e simpatia, e dichiara di non avergli mai portato rancore per l'obbligo al silenzio, di cui faceva carico alla madre ma di cui accettava le ragioni. Con molta più rabbia ricorda la costrizione psicologica della madre ad accettare la situazione pena l'accusa di egoismo e senza che ella avesse mai pensato di rifiutare alcunché: tale inutile ricatto appare oggi più perturbante del "conflitto di lealtà". Con lucidità descrive il bisogno della madre di far ingelosire questo partner o di trovarsene gelosi (si noti il delirio paterno) per poi accusarli di possessività.

A tutt'oggi la ragazza, che soffre di episodi depressivi minori, dichiara di non aver mai giudicato dal lato morale il comportamento della madre (che dopo la precedente ebbe altri legami e una convivenza, accettata dall'ex marito, con un uomo descritto come anaffettivo e egoista) e reputa il facile pietismo sociale verso i figli dei separati non in grado di cogliere il nodo del loro problema: un'enorme solitudine nella quale nessuno non li può o non li vuole disinteressatamente ascoltare nel loro bisogno di punti di riferimento e sostegno (in tal senso l'unico fu il primo partner della madre).

Il bambino della seconda famiglia ebbe un atteggiamento mutevole nel tempo: ansioso di avere anche lui una vera famiglia, dapprima accolse molto bene il nuovo venuto, poi sviluppo comportamento di rifiuto parziale (specie verso gli espliciti tentativi di guida), quindi si assestò in un rapporto nel quale questi erano poco sottolineati. A dire della madre accettava con comprensione l'obbligo al silenzio - imposto anche al convivente (questi non doveva mai rispondere al telefono o mettere il suo nome sul citofono) e motivo di frequenti litigi per la coppia. Secondo l'adulto il bambino era perturbato dall'obbligo, ma temeva di più che il padre sapesse della relazione. La madre non volle mai informare il marito della sua convivenza, mentre il partner l'accusava spesso di volergli fare odiare il piccolo. La donna in ogni caso mostrava notevoli sensi di colpa verso il bambino (che soffriva di enuresi notturna) e pareva compensarli volendovi trascorrervi tutto il tempo libero; per quanto riguarda il convivente, questi aveva avuto dapprima un atteggiamento di guida verso il bambino, peraltro parzialmente rifiutato dal piccolo. Successivamente, l'uomo

rinunciò agli aspetti più tradizionali del ruolo paterno e passò molte ore a giocare col bambino; verso di lui, riferiva un doppio vissuto: di affetto nell'ambito del "loro" rapporto, di rifiuto quando compariva come problema di coppia. Il bambino apprezzava la sua compagnia, ma aveva un certo imbarazzo a presentarlo ai coetanei, ad alcuni dei quali lo indicava come il padre.

In uno dei due casi con conflittualità legale, il bambino (6 anni, figlio unico come gli altri) inizialmente rifiutò il nuovo adulto, spinto in ciò dal padre. Alla notizia della futura nascita, questi tentò di mostrare al bambino come il fratellino l'avrebbe escluso dalle cure materne; quindi pose la richiesta di affidamento, lamentando istigazioni verso di sé da parte del coniuge e del partner. Tale richiesta mise l'altro genitore in conflitto con se stesso: l'esser nuovamente madre le comportava il rischio di esser definita madre non più idonea. Il suo nuovo partner sentì minacciata la sua paternità, non riuscendo a capire come lei avrebbe vissuto il nuovo nato, e come questi avrebbe risentito del conflitto - che lo coinvolgeva proprio perché non lo riguardava e dal quale non era tutelabile in alcun senso. In effetti, l'unico paradossale spazio di intervento in tal senso sarebbe consistito nel porre termine alla convivenza e invocare l'affetto del minore, indicando nel conflitto del proprio partner con l'ex coniuge il motivo della richiesta. La tutela legale della funzione genitoriale si concretizzava cioè in un'esplicita logica circolare nella quale uno dei due genitori rischiava di perdere l'affido di un figlio, rischio però causato dall'aver avuto un nuovo figlio. Per l'altro genitore si concretizzava nel diritto ad indicare un idoneo ambiente di crescita per il suo nato solo se e quando tale ambiente era stato distrutto da quella stessa logica che, in virtù di tale distruzione, gli permetteva di intervenire al venir meno delle sue cause (la convivenza).

Se tali logiche circolari possono scatenare reazioni tipiche di una esposizione ad un "doppio legame", alla luce degli ultimi contributi del c.d. "gruppo di Milano", appare chiaro come in contesti del genere possono abbondare giochi strategici ad elevata potenzialità patogena (10). Ad esempio, nel caso di un tale affidamento il legame fraterno viene considerato eventualmente solo al minore coinvolto nella richiesta: il diritto dell'altro a convivere o meno con il fratello non viene preso in considerazione. Allo stesso modo, se il genitore del nuovo nato ravvisasse un rischio nelle istigazioni agite dall'altro genitore contro suo figlio o contro di sé attraverso l'altro bambino, non potrebbe chiedere come lo può l'ex coniuge, la separazione dei due fratelli, che verrebbe accolta come una riprovazione sociale (e di coppia) che non accoglie la speculare richiesta del genitore non affidatario. All'impossibilità di manovre esplicite, speculari a quelle subite, può corrispondere appunto la comparsa di strategie istigatorie occulte, dato che a fronte di una stessa motivazione (tutela del minore dalle istigazioni che possono compromettergli il rapporto con la figura genitoriale) è considerata inaccettabile o legittima a seconda che concretizzi una "richiesta" e non un "rifiuto" - quasi che il concetto di supremo interesse del minore rischiasse di colludere, nel suo

profilo più negativo, con l'ansia generata dai sentimenti di ostilità e rifiuti verso i minori - e con le conseguenti distorsioni relazionali che ne negano la possibilità - e che sono alla base della Teoria del Doppio Legame (9).

Entrambi i partner del nucleo suddetto riferivano comunque un netto peggioramento della loro relazione, nonché l'insorgere di un alternarsi di stati depressivi, di ansia, di rabbia. Ritenevano "assurdi" gli inviti alla calma ("per non peggiorare la situazione") e le relative possibili penalizzazioni, provenienti da quei mondi (giuridico e psicologico) che poi connotano come insostenibili, e infatti degni di abbondanti e allarmate produzioni teoriche e di interventi specifici, stress cronici del genere. Il bambino sviluppo alla nascita del fratello un intenso attaccamento protettivo verso questi, e sembrava utilizzarlo per porre il nuovo adulto in un nuovo ruolo paterno verso di se.

L'altra bambina (5 anni) rifiutò all'inizio il convivente della madre, in ciò spinta dal padre che strumentalizzava le sue persistenti fantasie di riconciliazione e le indicava tutti i disagi che la nuova situazione le creava. Il nuovo adulto cercò di ingraziarsi la bambina con atteggiamenti gratificanti, che acuirono il suo senso di frustrazione perché in realtà peggiorarono la situazione. Cercò dei contatti con il padre della piccola e lo studio legale della coppia, in vista della futura nascita di suo figlio, e fu accusato di intromettersi nei problemi della coppia genitoriale. La bambina visse la nuova gravidanza della madre con atteggiamenti positivi, che potevano però essere interpretati come copertura di una gelosia non esplicitabile. Man mano che il padre poneva atteggiamenti conflittuali verso la coppia e le indicava i disagi che il nuovo nato le avrebbe creato, la bambina mostrò di accettare sempre di più il nuovo adulto giungendo a trattarlo come un padre. Sebbene da vario materiale spontaneo (disegni, discorsi, primi scritti) sembra che abbia cercato nel nucleo la sicurezza di una rete familiare (data anche la presenza del fratello) e di un adulto disponibile, resta l'ipotesi che tale avvicinamento servisse a impedire che il nuovo adulto rispondesse aggressivamente al suo vero padre o, anche, abbandonasse la madre all'aggressività di questi. In tal senso è ipotizzabile in casi del genere che entrambi gli ex-coniugi colludano in qualche modo sull'aggressione al nuovo venuto, l'uno (l'accusatore formale) per avere un capro espiatorio al proprio fallimento e alle proprie ansie di genitore, e l'altro ai propri sensi di colpa: in tal senso la percezione di intromissione tra se e la figlia e nella coppia genitoriale, ancorché strumentale, rappresenta un modello autoconvalidantesi - o la "profezia che si autoavvera" (11) - di un tale bisogno.

Subito dopo la nascita dl bambino, il genitore non affidatario presentò ricorso al G.T., assistito dai legali che avevano curato per la coppia la separazione consensuale, lamentando interferenze del convivente nel suo rapporto con la figlia e inadempienze agli accordi. Il G.T. non accettò che nella

definizione di nuove clausole che egli propose alla coppia, fosse ascoltato l'altro genitore. Questi ritenne che il proprio figlio fosse stato di fatto subordinato a tali decisioni, finché, essendosi fissati tempi e soprattutto luoghi precisi (dietro richiesta esclusiva dell'altro genitore), la donna era obbligata a scandire con precisione tempi e luoghi delle ferie estive e invernali e dei week-end - ponendosi il dilemma se attenervisi facendovi subordinare il partner, o lasciando il bambino in uno stato di assenza forzata di uno dei due genitori. Il nucleo di origine della donna etichettò la reazione negativa del nuovo partner come un non voler adeguare le sue esigenze al bene dell'accordo e della minore. A dire dell'adulto ciò avveniva perché, essendo il suo figlio né di sposati né di separati, non era titolare né di precisi diritti né di relativi pietismi. I rapporti col nucleo d'origine della donna erano tesi perché i familiari erano contrari alla gravidanza per paura di ritorzioni sulla bambina da parte del marito della donna. Questi ripropose le sue accuse di interferenza e di ostacolo al loro buon accordo, facendoli sempre più presenti alla figlia e alla donna. Il partner di questa cominciò a pensare di porre fine alla convivenza e di chiedere l'affidamento del minore. La donna sviluppò una reazione depressiva, sentendosi stretta tra gli obblighi verso l'ex coniuge e le necessità, i bisogni e i diritti del suo nuovo nucleo: la bambina manteneva un intenso attaccamento al nuovo nato, mentre si legava sempre più al nuovo adulto (volle chiamar "nonna" la madre di questi); verso la madre aveva nel frattempo sviluppato un vissuto persecutorio: stante il fatto che il padre le suggeriva spesso di essere maltrattata e esclusa, ella ritrovava nei contrattempi quotidiani veri e propri motivi di sofferenza che riteneva volutamente indotti.

I casi illustrati dimostrano che ogni dinamica relativa alla coppia genitoriale o alla famiglia estesa si ripercuote sul totale determinandovi nuovi assetti, in accordo con la Teoria degli Insiemi (12): di fatto, nel metainsieme "famiglia estesa e coppia genitoriale" vi è una struttura che è l'esatta esplicitazione dei paradossi che nascono allorché i ruoli familiari vengono classificati come categorie degli individui e non come dipendenti dall'insieme che li produce. Non considerando la doppia appartenenza di due membri a due nuclei, si descriveranno (o si vorranno) una famiglia e una coppia genitoriale nelle quali ruoli e regole (esplicite e non) sono riferite ma non riferibili agli individui che li compongono; sarà cioè osservabile quello che nelle famiglie nucleari è occultabile in toto: i membri di un nucleo sono condizionati dalle regole del loro insieme.

Di fatto, le difficoltà di definire secondo le consuete categorie psicologiche e psicodinamiche (che nominano modelli di relazioni), posizioni e relazioni all'interno del metainsieme formato dalla famiglia stessa e dalla coppia genitoriale, si esprimono nella difficoltà di descrivere adeguatamente il ruolo e il nome del genitore acquisito (6), (termine che enuncia che questi è tale proprio perché non lo è: non è genitore, e non è altro), così come a livello giuridico - come l'ultimo caso evidenzia - qualunque "regolamentazione" non posta nei termini di una precisa relazione è impossibile:

l'incosciliabilità delle posizioni tra i due genitori speculari, la posizione impossibile del genitore comune, il problema dei diritti del nuovo nato di non risentire di limitazioni lui non riguardanti, sono l'omologo giuridico dell'impossibilità di assolutizzare variabili di relazione.

Parallelamente, nella nostra esperienza la posizione del nuovo adulto risulta per i minori meno significativa nei metainsemi non conflittuali, ove assume i connotati di un "amico di famiglia", e maggiore laddove il conflitto obbliga il bambino a vivere significativamente le figure relative a due esistenze separate e conflittuali in ognuna delle quali trovare punti di riferimento, la cui importanza - a ben rifletterci - non può che esser frutto della connotazione che ne danno entrambi i genitori.

Da questo punto di vista la famiglia estesa porrà una grande sfida sia alle categorie psicodinamiche classiche, sia, come visto, agli attuali schemi di intervento sulle separazioni coniugali, creando paradossi e antinomie irrisolvibili: e in tal senso, la bambina dell'ultimo caso sembra indicare, col suo attaccamento al fratello, proprio la necessità di non tutelare le figure, giuridiche o psicologiche (- Chi è per me il padre di mio fratello se io ho un altro padre? - Che diritti e doveri ho verso la sorella di mio figlio, dato che il legame è per lui significativo? - Chi devo tutelare se la sorella di mio figlio è istigata contro di lui da suo padre?) - ma di tutelare le relazioni, cioè gli affetti; il concetto di "supremo interesse del minore" si appalesa allora nel suo profilo migliore come concretizzazione, in una figura da tutelare, del legame che al minore fanno riferimento.

I casi esposti dimostrano che in assenza di conflitto i minori possono ricevere un giovamento dalla famiglia estesa (3); in presenza di conflitto, con l'attuale ordinamento, l'assenza di intervento legale ha un prezzo altissimo, così come l'ha la sua presenza: in tale prospettiva le risposte ricevute da due delle persone di cui ci siamo occupati, che facendo notare l'impossibilità della situazione nella quale venivano messi, si sentirono dire: - Non ascolto mai i conviventi: chi si separa sa di incontrare certi problemi. - ci sembra inopportuna e al tempo stesso chiarificatrice: qualunque modello interpretativo della realtà crea realtà paradossali, se utilizzato come territorio e non come mappa (11), e questo indipendentemente dal suo rigore.

D'altra parte, appare chiaro che l'attuale ordinamento giuridico esaspera la conflittualità della separazione (13), classificandosi come un iter di separazioni che separano, giacché eleva il livello nel quale il conflitto si esprime, portandolo in un contesto lontano dai vissuti della relazione - di per se legittimatorio della conflittualità, ed introducendovi categorie interpretative operativamente più potenti e pragmaticamente più determinanti, in una reazione che si autoalimenta perché, come la realtà paradossale della famiglia estesa dimostra, si assolutizzano funzioni a livelli sempre più elevati, oltre i quali il modello implode: è indicibile stabilire quale dei due genitori speculari (vedasi ultimo caso) abbia più diritto di vedere il figlio nei propri termini, o determinare il ruolo e le competenze di un adulto verso il fratello del proprio figlio, così come stabilire quale sia il genitore

più idoneo equivale a chiederci quale, fra ossigeno e idrogeno, è più idoneo a formare l'acqua - che comunque va. La domanda rischia di restare senza risposta perché, parafrasando Wittgenstein (14), questa è allo sparir di essa: ne risulta cioè che il tentativo di gestire il conflitto, ponendo ai coniugi irrisolvibili koan, ne determina il protrarsi. E il punto è che, se aumentano le separazioni, e di conseguenza le famiglie estese - alcune delle quali si separeranno anch'esse - si andrà incontro ad uno esponenziale aumento dell'impossibilità di risolvere conflitti sempre più frequenti.

Considerano fisiologica una quota di conflittualità nelle separazioni, gli strumenti di controllo del problema si dovrebbero orientare nella rinuncia alla gestione conflittuale del conflitto, ponendosi ad impedire gli agiti strumentali con il quale si autoalimenta: le aree relative al fattore economico e dei rapporti col minore. Per la tutela del coniuge più debole, norme fissate a priori sulla percentuale dei redditi (con la conseguente impossibilità di discuterle), la già esistente facoltà di richiedere precisi accertamenti fiscali in caso di disaccordo, di prelievi e versamenti diretti delle somme da parte del Tribunale, dovrebbero costituire adeguate garanzie. A tutela del minore rimarrebbe la restante normativa - integrate da figure di tutela da reperire sia in potenziate, e più vicine alla famiglia, strutture pubbliche, sia nelle reti sociali e amicali della coppia - nell'ambito cioè dei suoi mondi vitali (15). Tali figure potrebbero tranquillamente avere, in caso di conflitto legale, la legittimazione che attualmente hanno gli "esperti" (cui affiancarli) e la funzione cardine di mediatori, con l'intento di accogliere giuridicamente i veri punti di riferimento solidaristico della coppia, onde rinviare il conflitto - metaforicamente ai suoi primi avvocati, consulenti e giudici - in quei mondi dove la relazione vive la sua essenza non separata.

La conflittualità nella separazione è fisiologica ed è utopico e pericoloso ritenerla eliminabile: non dotarla di strumenti amplificatori, e gestirla solo quando coinvolge oltre misura il minore, e attraverso una integrazione fra strumenti normativi e solidaristici, è il vero indirizzo da fornire ai coniugi.

Per quanto riguarda poi i minori di famiglie estese, è indifferibile riconsiderare il problema considerando che non esistono "padri", non esistono "madri", ma affetti e legami, reciproci.

Bibliografia

- 1) **Dell'Antonio A.:** *Il bambino conteso*, Giuffrè, Milano 1982.
- 2) **Pancheri:** *Stress, emozioni, malattia*, Mondadori, Milano 1982.
- 3) **Walker e Mesinger:** *Remarriage afte Diverce*, in *Family Process*, 18, 1978.
- 4) **Dell'Antonio A.:** *Il genitore Acquisito*, in *Il Bambino Incompiuto*, 2/ '89, Ed Unicopli.

- 5) **Cigoli et al.:** *La consulenza psicologica per la Tutela dei minori*, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1989.
- 6) **Dell'Antonio A.:** *Il legame disperante*, Cortina Ed., Milano 1988.
- 7) **Watzlawick et al.:** *Pragmatica della Comunicazione Umana*, Astrolabio, Roma, 1971.
- 8) **Cigoli et al.:** *Il Legame Disperante*, Cortina Ed., Milano 1988.
- 9) **Bateson G.:** *Verso un'Enciclopedia della Mente*, Adelphi, Milano, 1976.
- 10) **Selvini Palazzoli et al.:** *I Giochi Psicotici nella Famiglia*, Cortina Ed., Milano 1988.
- 11) **a cura di Watzlawick et al.:** *La Realtà Inventata*, Feltrinelli, Milano, 1988.
- 12) **Watzlawick et al.:** *Change*, Astrolabio, Roma , 1973.
- 13) **Santi et al.:** *Dal Conflitto al consenso*, Giuffrè, Milano 1988.
- 14) **Wittgenstein L.:** *Tractatus*, Einaudi Paperbacks, Torino, 1983.
- 15) **Donati P.:** *L'instabilità matrimoniale e i "bambini divisi" in Italia: un problema emergente*, in: Atti del Convegno "Bambini Divisi", Ed; Unicopli, Milano 1984.